



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti

Roma, 24 marzo 2006

**“Antiriciclaggio:
disciplina
ed adempimenti
per i professionisti”**



Sommario

Antonio Tamborrino	→	INTRODUZIONE	4
Giovanni Stella	→	EVOLUZIONE NORMATIVA	6
		1. Premessa	6
		2. La direttiva 91/308/CEE (c.d. I direttiva antiriciclaggio)	6
		3. La direttiva 2001/97/CE (c.d. II direttiva)	7
		4. Il D.Lgs. 56/2004	9
		5. Il regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia.....	9
		6. Le istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano dei Cambi	10
		7. La III direttiva (2005/60/CE).....	12
		8. Conclusioni.....	14
Ivo Caraccioli	→	ORIENTAMENTI DOTTRINALI	15
Italo Pappa	→	IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI	19
		1. Premessa	19
		2. L'identificazione dei soggetti coinvolti.....	19
Federico Luchetti	→	REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI... ..	27
		1. IDENTIFICAZIONE	27
		2. IDENTIFICAZIONE DIRETTA	28
		3. IDENTIFICAZIONE INDIRETTA.....	29
		4. IDENTIFICAZIONE A DISTANZA	29
		5. REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	30
		6. ARCHIVIO UNICO	30



7. ARCHIVIO UNICO INFORMATICO.....	31
8. ARCHIVIO UNICO CARTACEO.....	31
9. SANZIONI	31

Giuseppe
Maddalena

-----> RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE.....	32
---	----

Luca
Tarditi

-----> REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI E CASISTICA OPERATIVA.....	36
1. Limiti e tipologie dei movimenti da registrare	36
2. Parziali limitazioni ed esclusioni	36
3. Ambiti soggettivi - prestazione professionale - mezzi di pagamento.....	37
4. Operazioni e movimenti da registrare - contenuti	38
5. Modalità di registrazione e funzionamento dell'archivio - tabella b: standard tecnici.....	39
6. Considerazioni critiche e di sintesi.....	39

Achille
Coppola

-----> SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI E CASISTICA OPERATIVA.....	41
--	----



INTRODUZIONE

Amici, colleghi, cari iscritti

l'argomento che forma oggetto dell'odierno evento riguarda la normativa – di recentissima emanazione – sul cosiddetto antiriciclaggio, cioè sul contrasto e lotta al riutilizzo del denaro proveniente dalla effettuazione di attività criminose.

In tale contesto i dottori commercialisti sono ora in prima linea per gli adempimenti ed incombenze previste dalla legge.

Come sarà illustrato più avanti, il decreto legislativo 56/2004, che ha recepito in Italia la seconda direttiva antiriciclaggio, ha esteso anche alla nostra categoria l'applicazione della normativa antiriciclaggio.

Con l'imminente emanazione del Regolamento del Ministero dell'Economia scatteranno nuovi adempimenti e responsabilità per dottori commercialisti ed esperti contabili, per i consulenti del lavoro, per i notai e per gli avvocati.

Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi il prof. Guido Alpa, rappresentante al più alto livello della categoria forense, con la quale i dottori commercialisti svolgono – con grande e proficua complementarietà e stima – parte rilevante della loro attività professionale.

Lo saluto e ringrazio vivamente per aver aderito al nostro invito

Riservando agli autorevoli relatori – che vivamente ringrazio per la loro partecipazione – tutti i chiarimenti allo stato attuale possibili ma anche condividendo con loro i profili critici di questa delicata materia, mi limito a menzionare che il procedimento di adeguamento dell'ordinamento italiano alla legislazione comunitaria è attualmente in itinere: mentre si stava per chiudere la fase di attuazione della seconda direttiva la Comunità Europea ha emanato una terza direttiva antiriciclaggio, la quale estende gli scopi della normativa alla lotta al terrorismo e rivede il quadro generale della materia.

Non mi indugero' sui molteplici aspetti critici che meritano di essere ricordati ed espongo soltanto considerazioni generali.

Innanzitutto esprimo notevoli riserve sulle disposizioni contenute nel Regolamento antiriciclaggio, e più in generale sulla normativa prevista nella seconda direttiva:

- le disposizioni ivi contenute sono invasive e non tengono conto che non è possibile prevedere la mera estensione agli studi professionali di norme e procedure già previste per gli intermediari finanziari, essendo sin troppo evidente la diversità di strutture, di organizzazione e di finalità; si rischia da un lato di compromettere l'operatività degli studi professionali, dall'altro di incrinare il rapporto fiduciario con i clienti;
- i dottori commercialisti vengono indebitamente assoggettati ai gravosi obblighi ed adempimenti antiriciclaggio (quali l'identificazione, la registrazione e la tenuta dell'archivio, la segnalazione) indipendentemente dalla natura e dall'oggetto dell'attività svolta;
- il legislatore italiano ha male tradotto i termini "*auditors, external accountants and tax advisors*" considerando destinatari della



normativa dottori commercialisti, ragionieri e p.c., consulenti del lavoro e revisori, poiché:

- a) i dottori commercialisti non sono soltanto *auditors*, ma svolgono per la peculiarità della professione che mi pregio di rappresentare anche molte altre attività, che senza motivo vengono ad essere assoggettate agli obblighi antiriciclaggio;
- b) quella della revisione, in Italia, non è una professione, ma una mera funzione, che ai fini della normativa antiriciclaggio viene inspiegabilmente affiancata alle professioni ordinistiche.

In relazione a quanto esposto derivano due ordini di considerazioni:

1. dovrebbe razionalmente essere eliminata l'attuale normativa che vincola ed imbriglia lo svolgimento di particolari operazioni economiche (cessione delle quote sociali, contratti di affitto e di trasferimento di proprietà di aziende)
2. trova fondamento normativo e si rafforza la richiesta di eliminazione dei vincoli che riservano ai soli notai l'intervento nelle operazioni di cui sopra.

Ci faremo portatori, nelle sedi opportune, di tali istanze garantendo e preparandoci - nella consapevolezza del ruolo del dottore commercialista a tutela della fede pubblica – al doveroso rispetto delle norme vigenti.

Nel rinnovare al Prof. Guido Alpa ed agli autorevoli relatori il nostro ringraziamento, vi porgo il caloroso saluto del Consiglio Nazionale e l'augurio di trarre il miglior profitto dallo svolgimento dell'evento.

Antonio Tamborrino

Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti



EVOLUZIONE NORMATIVA

di Giovanni Stella*

1. Premessa

Molti professionisti – fra di essi anche i dottori commercialisti – fra poco diventeranno una sorta di “007”, veri e propri “agenti segreti” chiamati ad investigare sulle operazioni compiute dai loro clienti e a darne comunicazione in caso di “operazioni sospette” dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L’inizio cronologico può farsi ascendere a quando la direttiva 2001/97/CE (detta seconda direttiva) del 4 dicembre 2001 modificando la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita, estese ai professionisti gli obblighi antiriciclaggio. Successivamente la L. 14/2003 (legge comunitaria 2002) ha recepito la direttiva, poi il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, ha attuato in Italia il nuovo quadro comunitario relativo ad obblighi e sanzioni ed ha previsto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze emani un regolamento di attuazione.

Quindi è stata emanata la III direttiva (2005/60/CE) che estende ulteriormente l’ambito degli “obblighi antiriciclaggio” previsti per le banche ed i professionisti. Infine la legge comunitaria 2005 prevede una delega al Governo per il recepimento della stessa ed il riordino dell’intera materia.

Tutto questo percorso è stato sempre attentamente seguito da tutti i Consigli delle professioni interessate che, attraverso un approfondito esame di ogni documento, hanno individuato i lati positivi e quelli negativi cercando di volta in volta di eliminare questi ultimi e proponendo una serie di emendamenti che da un lato avrebbero permesso di raggiungere le finalità cui le norme tendono e dall’altro, ai professionisti, di continuare ad esercitare la propria attività senza eccessivi impedimenti, anche se inevitabilmente, come vedremo avanti, ancora più di qualche lato oscuro rimane.

2. La direttiva 91/308/CEE (c.d. I direttiva antiriciclaggio)

L’origine della normativa vigente ed in evoluzione può farsi ascendere alla direttiva 91/308/CEE, relativa alla prevenzione d’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (c.d. prima direttiva “antiriciclaggio”), con la quale si è inteso affidare al sistema finanziario (alle banche ed agli intermediari finanziari) un ruolo di prevenzione del crimine attraverso il compito di esaminare le transazioni finanziarie.

* Consigliere CNDC.



L'obiettivo era duplice: incrementare la trasparenza del mercato finanziario e dei suoi flussi e *intercettare* l'operazione "sospetta di riciclaggio".

Per raggiungere tale obiettivo sono stati imposti due diversi livelli di obblighi: l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati relativi ad essa ed alle operazioni da questa effettuate, quindi la segnalazione ad un'autorità appositamente designata delle operazioni "sospette di riciclaggio".

In Italia la direttiva è stata recepita dalla L. 5 luglio 1991, n. 197, che ha, inoltre, posto il limite all'utilizzazione del denaro contante e dei titoli al portatore per un ammontare non superiore € 12.500, trasformando in *passaggio obbligato* il transito dell'operazione economica e del trasferimento di ricchezza attraverso il sistema finanziario.

Con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, è stato previsto che la comunicazione dell'operazione sospetta sia effettuata ad un'autorità amministrativa (l'Ufficio italiano dei cambi), competente a rielaborare ed approfondire dal punto di vista finanziario le segnalazioni.

Le segnalazioni delle operazioni sospette confluite all'UIC e da questo rielaborate sotto l'esclusivo aspetto finanziario, vengono trasmesse sia alla Direzione investigativa antimafia, sia al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza per gli approfondimenti investigativi; solo con la L. 388/2000 è stato previsto un *meccanismo di ritorno*, ossia la trasmissione dei risultati delle investigazioni sulle segnalazioni inoltrate dall' UIC.

3. La direttiva 2001/97/CE (c.d. II direttiva)

La direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (c.d. seconda direttiva antiriciclaggio), obbliga gli Stati membri all'adozione di un più elevato standard di prescrizioni nel sistema finanziario.

La II direttiva ha ampliato l'ambito soggettivo dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio (identificazione dei clienti, registrazione delle operazioni e segnalazione delle operazioni sospette), che vengono così estesi anche ad alcune professioni (avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri e p.c., consulenti del lavoro).

Sono state considerate a rischio, perché utilizzabili per il transito di capitali sporchi e la loro *ripulitura*, le seguenti attività monitorate dalle relative professioni:

- 1) quelle caratterizzate dalla movimentazione di ingenti flussi di denaro contante (case da gioco);
- 2) quelle mediante le quali siano possibili investimenti di rilevante valore (agenti immobiliari, commercianti di oggetti di valore elevato, quali pietre e metalli preziosi, opere d'arte e case d'asta);
- 3) quelle che a ragione dell'attività di verifica dello stato patrimoniale o finanziario di un soggetto o società, possano effettuare un competente *screening* delle singole transazioni sospette (revisori, contabili esterni, consulenti tributari);
- 4) quelle poste in essere da notai e dai cosiddetti liberi professionisti legali, ma con esclusivo riferimento a poche ipotesi tassativamente indicate.



La direttiva ha imposto ad alcune categorie di professionisti (revisori, contabili esterni, consulenti tributari, agenti immobiliari, notai e “professionisti legali”) alcuni obblighi, da adempiere in due casi:

- quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare;
- quanto assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti la circolazione di beni immobili e di imprese commerciali, la gestione di danaro, di strumenti finanziari o di beni dei clienti, l’apertura o la gestione di conti bancari, la costituzione, gestione o amministrazione di società, la costituzione, gestione o amministrazione di *trust*.

Gli obblighi consistono nell’identificazione del cliente, nella registrazione delle informazioni relative all’operazione, nell’archiviazione e conservazione dei dati, nella comunicazione all’autorità responsabile per la lotta antiriciclaggio delle *operazioni sospette*, incluso il nominativo del cliente. Si tratta di una funzione di natura pubblicistica, di supplenza alle autorità di controllo e alle forze che si dedicano alla repressione del crimine.

La direttiva stabilisce l’obbligo di identificazione del cliente, quando vengano “allacciati” rapporti di affari. Risulta molto importante la determinazione del momento di inizio di tale relazione di affari nell’attività libero-professionale dei dottori commercialisti.

È necessario che gli indici di anomalia delle operazioni, ai quali ancorare l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, siano resi il più possibile oggettivi, al fine di eliminare ogni spazio di discrezionalità e soggettività connessa alla prestazione svolta dal professionista.

Il *legal privilege* è previsto all’art. 6, paragrafo 3, e prevede che le attività svolte dai dottori commercialisti, in relazione alla difesa o rappresentanza del cliente nel procedimento innanzi alle Commissioni tributarie o l’accertamento della posizione giuridica di un cliente, non siano soggette all’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta.

Il rapporto fiduciario tra professionista e cliente imporrebbe al primo l’obbligo di informare il cliente della segnalazione effettuata.

La direttiva del 1991 fa divieto agli operatori del settore creditizio e finanziario di comunicare al cliente di avere effettuato la segnalazione, imponendo loro il segreto; tale vincolo è stato esteso, in sede di recepimento della direttiva del 2001, alle nuove categorie professionali.

L’imposizione del segreto sulla segnalazione nei confronti del cliente – ancorché nella espressa previsione in decreto di assenza di responsabilità per il professionista –, potrebbe creare notevoli problemi sia nella sfera della deontologia professionale, che in quella della responsabilità, anche penale.



4. Il D.Lgs. 56/2004

Il D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, in vigore dal 14 marzo 2004, riguardante "l'attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario e scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite e che ha interamente recepito quindi adottato in Italia il testo della direttiva europea suddetta, prevede che con regolamento (da adottarsi entro 240 gg dall'entrata in vigore del D.Lgs) il Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilisca:

- il contenuto e le modalità di esenzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni;
- le modalità di identificazione in caso di interruzione di rapporti e di effettuazioni di operazioni a distanza;
- le norme per l'individuazione delle operazioni di cui alla legge antiriciclaggio.

Il testo normativo recepisce integralmente la II direttiva comunitaria, mentre gli aspetti salienti per i liberi professionisti vengono poi trattati nel decreto ministeriale emanato.

5. Il regolamento di attuazione del Ministero dell'Economia

Il Ministero dell'Economia ha emanato il regolamento attuativo degli artt. 3, co. 2 e 8, co. 4, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, in materia di antiriciclaggio.

Il regolamento precisa che si applica ai professionisti (nello svolgimento dell'attività in forma individuale, associata o societaria) iscritti negli Albi:

- a) dei dottori commercialisti, dei ragionieri e p.c., dei consulenti del lavoro e nel registro dei revisori contabili;
- b) dei notai e degli avvocati quando in nome e per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di opere riguardanti:
 - i. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - ii. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - iii. l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - iv. l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - v. la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, *trust* o strutture analoghe.

Il regolamento si applica altresì alle società di revisione (ex art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 52).

Il professionista ha l'obbligo di identificare il cliente qualora la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore (anche in presenza di operazioni frazionate) a € 12.500, ovvero se di valore indeterminato o non determinabile.

La identificazione avviene in presenza del cliente (salvo i casi indicati in cui tale presenza non è necessaria) mediante documento di riconoscimento non scaduto. Elementi di incertezza danno luogo a una nuova identificazione.



Dopo l'identificazione il professionista conserva nell'archivio le generalità complete del cliente e gli estremi del documento di identificazione, la data dell'avvenuta identificazione, la descrizione della prestazione effettuata, il valore dell'oggetto della prestazione.

Eventuali modifiche ai dati identificativi vanno operate entro trenta giorni dalla conoscenza e nello stesso termine vanno inseriti i dati identificativi originari.

L'incarico conferito da più clienti comporta l'obbligo della identificazione di ciascun cliente.

I dati dell'archivio devono essere conservati per dieci anni.

L'archivio è unico per ogni professionista.

Le registrazioni devono essere conservate in ordine cronologico.

In sostituzione dell'archivio gestito a mezzo di strumenti informatici può essere tenuto un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato pagina per pagina dal professionista, tenuto senza spazi in bianco o abrasioni.

È possibile per gli studi associati tenere un unico archivio purché sia possibile l'individuazione del professionista responsabile.

I dati raccolti sono soggetti alla protezione dei dati personali con relativo "trattamento dei dati" e rispetto degli obblighi delle misure di sicurezza.

I professionisti sono obbligati a segnalare all'UIC ogni operazione ritenuta sospetta.

La segnalazione va fatta senza ritardo non appena il professionista venga a conoscenza di elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro.

Le segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti e per i dipendenti o collaboratori.

Gli obblighi di segnalazione non si applicano nel caso di esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza (compresa la consulenza) in un procedimento giudiziario, nonché nei giudizi arbitrali o di risoluzione di controversie dinanzi a organismi di conciliazione.

Nel caso in cui il cliente agisca per conto di altro soggetto, il professionista verifica anche la reale titolarità dell'operazione.

Alle segnalazioni di operazioni sospette si applica il regime di riservatezza.

E' fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente.

Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano se l'incarico è stato conferito dal cliente prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Tuttavia se l'incarico risulta ancora in essere dopo 12 mesi dall'entrata in vigore, entro tale data deve essere adempiuto agli obblighi predetti.

6. Le istruzioni applicative dell'Ufficio Italiano dei Cambi

Con la emanazione delle Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico delle categorie professionali menzionate in precedenza (e segnalate nel regolamento del Ministero dell'Economia), si può considerare l'iter normativo conseguente alla II Direttiva europea e al D.Lgs. 56/2004 ai fini dei coinvolgimenti delle categorie



professionali (come nuovi soggetti obbligati ad adempiere) nella disciplina commentata intesa come Antiriciclaggio.

Dette istruzioni costituiscono un manuale operativo che detta e disciplina le modalità pratiche cui i professionisti dovranno attenersi ai fini dei nuovi adempimenti che li vedranno coinvolti.

Dette istruzioni si compongono di sei parti e di cinque allegati.

La I parte riguarda le definizioni (abbreviazioni dei testi) e l'ambito soggettivo di applicazione: sostanzialmente i soggetti destinatari delle norme (trattasi di quelli analiticamente dettagliati nel regolamento ministeriale).

Poi chiarisce l'ambito territoriale della disciplina (territorio nazionale: Italia) e l'ambito oggettivo di applicazione: cioè identificazione dei clienti, istituzione archivio, conservazione dati, segnalazione operazioni sospette, istituzione misure di controllo e prevenzione.

La parte II si riferisce all'identificazione dei clienti.

Il presupposto è dato dalla prestazione professionale che comporta o possa comportare movimentazione "anche frazionata" di mezzi di pagamento superiori a € 12.500 o di valore non determinato o non determinabile.

Ai fini del valore non si tiene conto del compenso al professionista che per tale effetto non rileva.

Non si tiene conto della compensazione tra attività, debiti e crediti.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico, attraverso l'identificazione diretta o indiretta, o a distanza, avente per contenuto gli elementi e le modalità già portate nel regolamento ministeriale.

La parte III evidenzia il contenuto dell'obbligo di identificazione con le modalità operative, il tutto contenuto in un archivio unico per ogni professionista la cui finalità è volta ad assicurare con trasparenza e chiarezza la conservazione delle informazioni, secondo un ordine cronologico al fine di rendere possibile la loro ricostruzione storica.

Il tutto può essere tenuto a mezzo di strumenti informatici o in forma cartacea.

Di rilevante interesse ai fini professionali è la precisazione fornita con riguardo al contenuto dell'obbligo di identificazione, secondo la quale:

"per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano".

La precisazione riportata chiarisce molto opportunamente che per le prestazioni professionali relative alla tenuta di contabilità, paghe e contributi le operazioni del servizio non rilevano ai fini della normativa antiriciclaggio: ogni diversa ipotesi avrebbe comportato di fatto il rischio di paralisi e inceppamento delle prestazioni professionali e/o degli obblighi antiriciclaggio.

La parte IV si occupa della rilevazione e segnalazione di operazioni sospette.

È, come dire, la parte più operativa della disciplina.

Si chiariscono i principi e le norme applicabili, nonché le esclusioni delle responsabilità in base alle quali le segnalazioni non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza (segreto professionale) e non comportano responsabilità di alcun tipo civile, penale, amministrativo.



Viene poi enunciato il profilo di rischio di riciclaggio e la valutazione delle circostanze attinenti agli aspetti oggettivi (mezzi e strumenti utilizzati) e agli aspetti soggettivi (caratteristiche dei clienti).

Si evidenziano poi i criteri generali (coinvolgimento di soggetti operanti in "Paesi a rischio"; valore delle operazioni sensibilmente diverso da quello di mercato; incongruità delle operazioni in relazione alle finalità dichiarate; ingiustificate incongruenze sia rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente, sia con ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento, sia con ingiustificata interposizione di soggetti terzi, sia con ingiustificato impiego di denaro contanti (comportamento reticente del cliente) da porre a raffronto con gli "indicatori di anomalie" cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette, riportati nell'allegato C.

Viene poi indicata la procedura da attivare per la segnalazione, con la produzione e la trasmissione della segnalazione stessa secondo lo schema riportato nell'allegato D e compilato seguendo le istruzioni dell'allegato E.

Gli ultimi due paragrafi della parte si occupano della collaborazione fra i professionisti e l'UIC e della riservatezza.

La parte V contiene notizie sui controlli interni che i professionisti debbono espletare all'interno della struttura del proprio studio, nonché delle misure da adottare per assicurare la formazione sulla normativa ai collaboratori di studio.

Il trattamento dei dati, comunque, avverrà nell'ambito della protezione di legge (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

La parte VI reca le disposizioni transitorie e finali.

Gli allegati al manuale sono non soltanto utili ma indispensabili al professionista ai fini della pratica attuazione degli obblighi novelli ai quali viene sottoposto. Essi contengono:

- l'elenco delle prestazioni oggetto di registrazione;
- gli standard tecnici del registro informatico;
- gli indicatori di anomalia;
- i moduli e le istruzioni per la loro compilazione per la segnalazione delle operazioni sospette.

7. La III direttiva (2005/60/CE)

È stata recentemente approvata la direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio di denaro, incluso il finanziamento del terrorismo. Il documento recepisce il contenuto di un altro recente provvedimento: le 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), riviste nel giugno 2003, e alle quali tutti gli Stati europei hanno aderito. In queste rinnovate previsioni l'aspetto più importante riguarda l'estensione della disciplina a tutte le forme di finanziamento del terrorismo.

La direttiva (2005/60/CE) della Commissione Europea oltre a recepire l'impianto delle due precedenti direttive estende l'ambito di applicazione della normativa antiriciclaggio anche al finanziamento delle attività terroristiche

Relativamente all'obbligo di identificazione prevede:

- 1) alcune disposizioni di carattere generale che si applicano alla verifica della clientela nei seguenti casi:
 - a) quando instaurano rapporti d'affari;



- b) quando eseguono transazioni occasionali il cui importo sia pari o superiore a € 15000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate;
 - c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;
- 2) un'ipotesi di identificazione semplificata (*obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela*) in presenza di operazioni che presentano basso rischio di riciclaggio;
 - 3) previsione di un obbligo di diligenza "rafforzato" (*obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela*) in presenza di operazioni transfrontaliere o in presenza di soggetti politicamente esposti.

La terza direttiva prevede inoltre che:

- (di norma) l'identificazione del cliente e del titolare effettivo avvenga prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione della transazione;
- gli Stati membri possano prevedere che le procedure di identificazione siano espletate da un soggetto terzo, pur rimando responsabili finali dell'assolvimento di tali obblighi solo ed esclusivamente i soggetti indicati nella direttiva;
- ogni Stato membro istituisca una UIF per combattere efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L'UIF è un'unità nazionale centrale. Essa è incaricata di ricevere (e nella misura consentita di richiedere), di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano un possibile riciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o che sono richieste dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali;
- gli Stati membri possono designare un idoneo organismo di autoregolamentazione della professione come autorità cui trasmettere le informazioni in prima battuta, in luogo dell'UIF, nel caso di revisori dei conti, contabili esterni, consulenti tributari, notai e altri liberi professionisti legali,
- il divieto di comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state effettuate segnalazioni o che è in corso o può essere svolta un'inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Con L. 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) il Parlamento italiano ha delegato il Governo (art. 22) a dare attuazione alla terza direttiva comunitaria.

Tra i principi ed i criteri direttivi indicati meritano qui essere segnalati i seguenti:

- 1) estendere le misure di prevenzione contro il riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del terrorismo;
- 2) graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione;



- 3) adeguare l'applicazione dettagliata delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala degli enti e delle persone soggetti alla direttiva;
- 4) garantire la riservatezza e la protezione degli enti e delle persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;
- 5) estendere i doveri del collegio sindacale, previsti dalla normativa vigente in materia, alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione ed a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile, comunque denominati.

8. Conclusioni

Una nuova stagione si apre per le professioni del comparto giuridico-economico-aziendale.

Una stagione nuova, ma certamente non felice né entusiasmante.

Nei secoli il libero professionista è stato sempre a servizio del cliente nel rispetto della legge e nella tutela della fede pubblica.

La lotta al riciclaggio del denaro (soprattutto ai fini di finanziamento del terrorismo) è un'iniziativa indispensabile, che il mondo delle professioni condivide pienamente.

Tuttavia, non si può non rilevare che richiedere ai professionisti di indagare – spesso al buio e con pochissimi elementi a disposizione – la provenienza delle somme di cui un cliente dispone nell'ambito di una prestazione professionale è chiedere al professionista di fare qualcosa che esula totalmente dalla sua professione, dal suo mandato, dal suo dovere istituzionale.

Chiedergli poi di far “convivere” il segreto professionale con l'obbligo della segnalazione senza informare il cliente è certamente cosa assai difficile.

Le libere professioni, e quella dei dottori commercialisti in particolare, sono in ogni caso pronte ad affrontare una nuova sfida ed a confrontarsi con nuove problematiche, confidando nello spirito di collaborazione che ha da sempre caratterizzato i rapporti tra le professioni ordinistiche e le istituzioni.

Siamo cittadini della Repubblica ossequiosi delle leggi dello Stato che rispettiamo e facciamo rispettare. Saremo rispettosi anche di questi nuovi – non semplici né comodi – adempimenti.



ORIENTAMENTI DOTTRINALI

di Ivo Caraccioli*

La nuova normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 20/02/2004, n. 56, L. 25/01/2006, n. 29, da integrarsi con regolamento Ministero Economia e Finanza e Istruzioni applicative UIC) pone dei delicati problemi interpretativi, tra l'altro, in ordine ai profili penali dell'evasione fiscale, tenendo conto che i clienti dei commercialisti, all'insaputa di questi, possono incorrere negli illeciti ad essa connessi, eventualmente rilevanti a fini penali.

In proposito occorre muovere dalla seguente osservazione. Il nostro Legislatore, nel recepire la Convenzione di Strasburgo e le Raccomandazioni GAFI, non si è limitato ad introdurre, accanto alla vecchia "ricettazione" (art. 648, c.p.), il nuovo reato di "riciclaggio" (art. 648-bis, c.p.), ma ha introdotto altresì quello di "impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" (art. 648-ter, c.p.). Sotto questo profilo il Legislatore italiano si è spinto molto più in là rispetto ad altre legislazioni penali europee.

A seguito delle modifiche introdotte con L. 09/08/1993, n. 328, la differenza tra le due fattispecie criminose è la seguente.

Il riciclaggio consiste nel fatto di chi, senza essere concorso nel reato-base, "sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa".

È il caso di chi riceve denaro "sporco" e lo restituisce "lavato".

Ovviamente il professionista che si presta ad un'attività di questo genere è un complice della criminalità e non merita alcuna comprensione.

Molto più lato è, invece, il contenuto dell'altro reato, che consiste nel fatto di chi, sempre senza essere concorso nel reato-base, "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto". Tale formula merita di essere esaminata in dettaglio comparativamente rispetto al riciclaggio.

In primo luogo va segnalato che non si parla, come nel riciclaggio, di delitto non colposo, ma genericamente di delitto, e quindi il reato-base può essere anche un delitto colposo. Gli esempi prospettabili al riguardo non sono molti, ma qualcuno può esserci: ad es. il delitto di "violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa" di cui all'art. 335, c.p..

Più delicato è, comunque, il profilo concernente la condotta punibile, che non è di "lavaggio di denaro sporco", ma semplicemente di "impiego in attività economiche o finanziarie" di denaro o altre utilità provenienti da delitto.

Pertanto, risponde di tale reato anche chi, avendo ricevuto denaro proveniente da un qualsiasi delitto nella commissione del quale non è concorso, lo impiega in qualsiasi attività, ripetersi anche lecita. Ad esempio, l'amministratore di una società che, avendo ricevuto denaro proveniente da una truffa commessa dal presidente della società stessa, lo impiega nelle normali attività economiche dell'impresa.

* Università di Torino.



Un ulteriore profilo di approfondimento si impone: la norma inizia dicendo “fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis”. Questa clausola, con riferimento al riciclaggio, si presta ad un duplice ordine di interpretazioni: secondo alcune sentenze (peraltro isolate) di merito, per aversi l’art. 648-ter, bisogna che il denaro sia stato già oggetto di riciclaggio da parte di altri (in altre parole che sia già denaro sporco a fronte del quale si è consegnato denaro pulito); secondo altre sentenze (ed implicitamente anche la Cassazione), questo passaggio preliminare non è richiesto ed il reato si verifica semplicemente se non si è concorsi nel reato-base e non si è commesso riciclaggio.

Questa seconda, più ampia, interpretazione appare preferibile e sarà quella che verrà sicuramente adottata dalla giurisprudenza, la prima risultando un po’ forzata. La ridotta dottrina che si è occupata di questo profilo è orientata anch’essa nel senso più rigoroso.

Molto frequentemente tra i delitti-presupposto sussiste quello di usura (art. 644, c.p.), il quale, dopo la modifica del 1996, non ha più un contenuto fortemente criminale, risultante dalla vecchia formula dell’“approfittamento dello stato di bisogno”, ma si verifica per il semplice fatto che vengono superati dati livelli di interesse periodicamente stabiliti ed è quindi reato di facile verificabilità anche in ambienti non strettamente criminali.

Si tratta, dunque, di una problematica alla quale i professionisti devono prestare la massima attenzione.

Ipotizziamo ora, venendo al campo dei reati (delitti) tributari, che il presidente di una società, che ha sottoscritto una dichiarazione dei redditi mendace, tale da essere punibile a titolo di “dichiarazione infedele” ex art. 4, D.Lgs. 74/2000, in quanto supera le soglie quantitative previste, abbia fatto risparmiare del denaro alla società stessa, mediante un pagamento minore di quello previsto, e che tale denaro venga investito, questa volta dall’amministratore, nelle normali attività economiche dell’impresa. In tal modo, data la diversità dei soggetti che rispettivamente hanno commesso il reato-base e quello di impiego, sussistono gli estremi per la verifica dell’art. 648-ter.

Le conseguenze sono preoccupanti, in quanto ad ogni ipotesi di evasione fiscale, penalmente rilevante, data la natura delittuosa del reato fiscale, conseguirebbe automaticamente l’incriminazione per l’art. 648-ter. Con la conseguenza che il commercialista, consulente abituale dell’impresa, debba provvedere alla segnalazione quale operazione sospetta, dato che appunto l’art. 648-ter, è uno dei reati-presupposto della normativa antiriciclaggio.

Su questa linea è la Banca d’Italia, la quale, nel suo famoso “Secondo Decalogo” (gennaio 2003), in cui sono richiamate “Istruzioni operative” risalenti al 2001, indica tranquillamente i reati tributari tra i reati-presupposto danti luogo all’obbligo di segnalazione.

Autorevoli prese di posizione della dottrina sono andate più in là, in quanto si è, un po’ sorprendentemente, sostenuto che, se la società ha fatto ricorso al “condono fiscale”, poiché l’estinzione del reato tributario è prevista dalla relativa normativa come causa soggettiva di non punibilità, i rappresentanti della società non sono più chiamati a rispondere del reato tributario, ma ciò non farebbe venir meno l’obbligo di segnalazione per il consulente, in quanto le somme risparmiate non perdono la loro oggettiva natura illecita.

A mio personale avviso – ma altri autori sono in senso contrario – l’impostazione in esame è da rifiutare, in quanto l’art. 648-ter, parla di “denaro,



beni o altre utilità provenienti da delitto”. Cosa vuol dire “provenienti”? Secondo me vuol dire che si è ricevuto del denaro, per così dire, fresco, nuovo, che prima non c’era.

Orbene, nel caso dei reati tributari si verifica soltanto un risparmio di imposta, non un ingresso di denaro novello, e quindi preoccupa Bankitalia quando sostiene, pubblicizzandolo a tutti gli istituti di credito, che anche i delitti fiscali possono diventare reati-presupposto della normativa antiriciclaggio.

Quanto precede può essere valido solo in talune ipotesi particolari di reati tributari quali le seguenti:

- “cartiera” che vende fatture false e ne ottiene un ricavo;
- dichiarazione IVA fraudolenta dalla quale si percepisce un credito di imposta non dovuto;
- incasso di denaro “in nero” da parte dei clienti (ad es., impresa di costruzioni che si fa pagare con assegno per il prezzo risultante dall’atto di vendita ed in contanti per il residuo);
- “frodi carosello IVA” con imposta non versata dalla “società interposta”.

In tutte le normali ipotesi in cui, invece, il reato tributario porta soltanto ad un pagamento minore di imposta, non si verificano gli estremi dell’art. 648-ter, e quindi manca il reato-presupposto per la segnalazione.

Consideriamo ora un’altra ipotesi concreta, ossia il caso che la società abbia effettuato un’operazione societaria (ad es., di trasformazione, fusione, scissione, o simile) particolarmente complessa e delicata, e per la quale gli amministratori abbiano il dubbio che essa possa essere considerata “elusiva”. Cionondimeno non viene presentato l’interpello, temendosi che la risposta sia negativa.

Facciamo il caso che gli amministratori effettuino egualmente l’operazione malgrado il parere negativo del consulente.

Quest’ultimo, a cose fatte, nel caso che l’operazione possa, in ipotesi, non avendo la copertura penale del parere favorevole del Comitato antielusivo, integrare il reato di dichiarazione fraudolenta o quello di dichiarazione infedele, è obbligato alla segnalazione?

La situazione si complica se la società ha più di un consulente ed essi siano di parere diverso.

Colui o coloro tra questi che ritengano sussistente il sospetto, faranno la segnalazione. Gli altri no, e c’è da chiedersi se per il semplice fatto che i primi hanno fatto la segnalazione, essi diventino parimenti obbligati.

La risposta al quesito involge il delicato profilo del dubbio. La norma, al riguardo, è abbastanza equivoca in quanto non chiarisce bene quando emergono gli estremi per la segnalazione.

Il consulente rischia, quindi, di venirsi a trovare in una delicata situazione di conflitto di interessi, poiché da un lato è chiamato a contribuire con il proprio cliente nell’ottimizzazione del risultato fiscale, e dall’altro lato gli si impone di collaborare con la P.A. in campi e problematiche che – per quanto si è detto all’inizio – hanno poco a che vedere con il riciclaggio vero e proprio.

Va precisato, in proposito, che il regolamento ministeriale attuativo non può in alcun modo sovrapporsi ad un atto avente forza di legge quale il D.Lgs. 56/2004, salva l’eventuale applicazione del criterio della buona fede.



Non dimentichiamo, tuttavia, che la violazione dell'obbligo di segnalazione non dà luogo ad un reato e quindi ad una problematica di dolo, bensì ad un illecito amministrativo, per il quale comunque vale l'applicazione dell'art. 3, L. 689/1981 circa la necessità di un elemento psicologico nel fatto.

Parimenti significativo è il comma 2 del cit. art. 3, che dà rilievo all'"errore sul fatto" non determinato da colpa. Qui non si può negare che si è in presenza di un errore sul fatto, dato che non si tratta di erronea interpretazione dell'obbligo legislativo in quanto tale, bensì di erronea valutazione della situazione di fatto che impone, se esistente il sospetto, l'obbligo della segnalazione.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 56 sono infatti di natura pecuniaria amministrativa. Ossia, consistendo esse nell'applicazione di una somma di denaro, soggiacciono alla regola dell'art. 3, cit., ancorché applicate dall'UIC.

È, comunque, problematico pensare che un Ufficio del genere, stante la sua composizione burocratica e la natura delle sue funzioni, si avventuri in valutazioni del genere. Al massimo, la rilevanza dell'errore potrà essere effettuata nei successivi gradi di giudizio, ma tuttavia sempre con quella severità che caratterizza l'atteggiamento nei confronti dei professionisti che, come persone ritenute fortemente competenti, hanno violato specifici doveri professionali.

Un ulteriore delicato problema merita di essere sottolineato. Trattasi di quello secondo cui la dichiarata "riservatezza" delle segnalazioni può essere in ogni caso superata con "decreto motivato da parte dell'Autorità giudiziaria, quando lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede". Quanto precede è disposto dall'art. 3-bis, L. 05/07/1991, n. 197, e costituisce motivo di gravissima preoccupazione, in quanto un qualsiasi P.M. può venire in possesso dei dati riservatamente comunicati, in ordine a qualsiasi indagine stia svolgendo, anche solo per i reati fiscali.



IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

di Italo Pappa*

1. Premessa

Prima di entrare nel dettaglio del tema a me assegnato, farò alcune brevi considerazioni generali in materia di riciclaggio.

In merito, ritengo anzitutto necessario evidenziare che tale fenomeno è un illecito di portata internazionale, la cui pericolosità è testimoniata anche dalla insidiosità delle metodologie con le quali viene perpetrato, similari a quelle del finanziamento del terrorismo internazionale.

Tale analogia è peraltro testimoniata dalla quasi integrale estensione delle norme utilizzate per il contrasto del riciclaggio¹ anche per combattere le varie forme di finanziamento delle organizzazioni terroristiche.

Tanto premesso, è particolarmente importante sottolineare, in questa sede, che le rovinose conseguenze del riciclaggio non riverberano i loro effetti solo nell'area dei fenomeni illegali ma, anzi, producono il massimo dei danni proprio sull'economia legale.

Deve infatti evidenziarsi che dal riciclaggio deriva, anzitutto, la conversione in potere d'acquisto della liquidità proveniente da attività criminali (cosiddetto effetto di trasformazione).

A ciò sono intimamente connesse due ulteriori e del pari gravissime conseguenze, rispettivamente consistenti nell'alterazione dei settori economici legali attraverso l'investimento del denaro di provenienza illecita (cosiddetto effetto di inquinamento) e nell'aumento del tasso di dissimulazione dei soggetti e delle organizzazioni criminali nel sistema (mimetizzazione dei fenomeni criminali).

Dall'impatto del riciclaggio nel mondo economico ed imprenditoriale, sopra sinteticamente illustrato, deriva la rilevanza, ora normativamente sancita, del ruolo dei professionisti nella fase di prevenzione.

2. L'identificazione dei soggetti coinvolti

Passando ora ad esaminare nel dettaglio l'argomento che costituisce oggetto del mio intervento, ossia l'identificazione dei soggetti coinvolti, deve preliminarmente sottolinearsi che, in conseguenza della loro "chiamata in causa", le categorie professionali verranno a contatto con due importanti organizzazioni pubbliche: l'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) e la Guardia di Finanza.

Per quanto concerne l'U.I.C. si evidenzia, in estrema sintesi, che lo stesso costituisce, a livello internazionale, l'unità di informazione finanziaria per l'Italia

* Gen. Corpo d'Armata – Comandante in Seconda della Guardia di Finanza.

¹ La normativa italiana in materia prevede una fase tipicamente repressiva, di cui al codice penale artt. 348 bis e ter, ed una fase amministrativa per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (di cui alle leggi n. 15/1980, n. 197/1991 ed ai Decreti Legislativi n. 374/99 e n. 56/2004).



ed in tale campo gli sono attribuite specifiche competenze in materia di contrasto al riciclaggio ed al terrorismo sul piano finanziario.

In ambito nazionale assume invece precipuo rilievo il suo ruolo di Autorità di Vigilanza nei confronti di tutti i soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni antiriciclaggio.

Circa l'attività svolta in materia dalla Guardia di Finanza, preme sottolineare che la stessa, da considerare Autorità ispettiva antiriciclaggio a tutti gli effetti in base al combinato disposto dell'art. 5, comma 10, della L. 197/91 e art. 5, comma 3, del D.Lgs. 374/99, è chiamata a svolgere un ruolo strategico nel contrasto dell'illecito in argomento.

Il Corpo, infatti, in forza di espresse previsioni normative², è anzitutto l'unica Forza di Polizia a competenza generale per la prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia economico-finanziaria.

L'eccellenza dell'Istituzione nel contrasto al fenomeno in argomento ha trovato inoltre esplicito riconoscimento in ambito regolamentare³, laddove è disposta la più ampia valorizzazione della competenza specialistica della Guardia di Finanza per quanto attiene la repressione del riciclaggio.

Ulteriore conferma a quanto sopra detto deriva dall'affermazione della Commissione Europea⁴, secondo cui *"Privare le organizzazioni criminali della capacità di riciclare denaro ostacola la loro motivazione e capacità d'agire. Le indagini sul crimine finanziario organizzato richiedono un approccio pluridisciplinare, con competenze specifiche nei settori contabile, della revisione, legale, fiscale e bancario."*

Infatti, proprio un approccio pluridisciplinare caratterizza l'azione della Guardia di Finanza, ossia la capacità di esaminare in modo globale i contesti sottoposti ad approfondimento, tenendo in considerazione tutti gli aspetti che possono emergere nel corso delle indagini, coniugando, così, i poteri giudiziari con quelli tributari e valutari.

L'azione di servizio volta al contrasto dei predetti illeciti si sviluppa appunto attraverso una triplice linea d'intervento, percorsa trasversalmente dall'attività prettamente fiscale.

Il Corpo svolge, infatti, controlli di tipo amministrativo, tesi a verificare il rispetto degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione imposti dalla legge antiriciclaggio⁵.

Ulteriore e spesso concorrente profilo di intervento è costituito da articolate indagini di polizia giudiziaria, tese a smembrare le reti del riciclaggio ed a pervenire alla cattura dei responsabili.

Precipuo rilievo assumono infine gli accertamenti patrimoniali, demandati alla Guardia di Finanza e finalizzati all'adozione dei provvedimenti del sequestro e della confisca dei beni di illecita provenienza riconducibili, direttamente o indirettamente, agli indagati.

² Legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189; legge 31 marzo 2000, n. 78; decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

³ Decreto del Ministro dell'Interno del 22 gennaio 1992.

⁴ "Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sulla Prevenzione e la Lotta al crimine organizzato nel settore finanziario" in data 16 aprile 2004.

⁵ In tale ambito gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria.



L'importanza dell'Istituzione in questo ambito è stata ribadita proprio con il Decreto Legislativo n. 56/04, che, oltre ad ampliare la platea dei soggetti destinataria dei controlli affidati al Corpo, estendendola anche alle "categorie professionali"⁶, ha reso applicabile la previsione⁷ secondo cui "*l'Autorità che accerta l'infrazione procede alla sua immediata contestazione*".

Ciò comporta, per la Guardia di Finanza, il dovere di contestare con immediatezza gli illeciti amministrativi accertati "*in relazione ai propri compiti di servizio e nei limiti delle proprie attribuzioni*", a prescindere dall'ambito d'intervento.

Entrando ora nel merito degli obblighi antiriciclaggio cui sono soggetti i professionisti ritengo opportuno sottolineare che alcuni di essi (identificazione, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) sono subordinati all'adozione di specifici regolamenti⁸ mentre altri sono già operativi⁹.

Questi ultimi possono individuarsi nell'obbligo¹⁰ di riferire al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'articolo 1 della legge antiriciclaggio di cui si ha notizia e nell'obbligo¹¹ di collaborazione attiva con le autorità antiriciclaggio.

Benché le prescrizioni già vigenti rivestano grande importanza nell'economia del sistema preventivo antiriciclaggio, quelle vincolate all'emanazione del regolamento richiederanno alle professioni un impegno sicuramente maggiore.

Prima di affrontare nel dettaglio la disciplina delle incombenze antiriciclaggio in senso stretto, ritengo opportuno fare una breve premessa

⁶ Si tratta, come noto, di: società di revisione iscritte nell'albo previsto dall'articolo 161 del TUIF; ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti e consulenti del lavoro; notai ed avvocati; società di gestione accentrata di strumenti finanziari; società di gestione dei mercati regolamentati, dei servizi di liquidazione e dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; uffici della pubblica amministrazione.

⁷ Contenuta nella legge n. 689/1981 (art. 14).

⁸ Tesi a calibrare le prescrizioni della Direttiva comunitaria, ritagliata sugli intermediari finanziari, alle nuove figure "non finanziarie".

⁹ Si tratta dei compiti che si collocano nell'ambito del generale dovere di collaborazione attiva che investe tutti i soggetti tenuti ad osservare le prescrizioni della legge antiriciclaggio "*nel caso di ipotesi suscettibili, sulla base degli elementi conoscitivi in possesso dei soggetti richiamati dalla legge, di dar luogo ad infrazione*" acquisite in relazione ai compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni (non rilevano ai fini in esame le notizie acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale o comunque non professionale). Si tratta di valutazioni di ordine prognostico (competete esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze valutare l'effettività dell'infrazione) da effettuarsi quando esistono elementi sulla base dei quali possa ipotizzarsi l'infrazione in esame e gli elementi valorizzati a questo fine ed a conoscenza del professionista sono sicuramente: la natura dell'operazione, in quanto corrispondente ad un trasferimento di denaro; la riconducibilità dello strumento giuridico utilizzato a quelli che integrano trasferimento di denaro; il valore dell'operazione (soglia a 12.500 euro).

¹⁰ L'obbligo di riferire al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di 30 giorni, le notizie di cui i soggetti obbligati siano in possesso relativamente all'infrazione del divieto di trasferimento di denaro contante o di altri valori (assegni, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore in valuta, anche estera) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di valore complessivamente superiore a 12.500 euro non effettuato per il tramite di intermediario abilitato mediante disposizione accettata per iscritto dallo stesso. L'obbligo sussiste anche per la violazione della indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e dell'omessa apposizione della clausola "non trasferibile" su vaglia postali e cambiali e assegni postali, bancari e circolari.

¹¹ L'obbligo di collaborazione attiva. L'Ufficio italiano dei cambi può chiedere informazioni a tutti i soggetti obbligati (quindi anche i professionisti), sui quali incombe, a contrario, l'obbligo di collaborazione attiva con l'UIC. Quando essi non ottemperino agli obblighi informativi, violando le prescrizioni della legge antiriciclaggio, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 € a 25.000 €. Potrebbe infatti verificarsi che l'UIC chieda ad un professionista di fornire documenti, dati o notizie necessarie per finalità antiriciclaggio, in relazione, ad esempio, ad una segnalazione pervenuta da altro soggetto: a fronte di tale richiesta è già vigente l'obbligo di collaborazione, per cui l'eventuale diniego del professionista è illegittimo e soggetto a sanzione amministrativa.



sull'inquadramento dei professionisti quali "soggetti obbligati", tra i quali, a mente della novella legislativa di cui alla legge comunitaria 2005¹², ora rientrano anche i tributaristi non iscritti in albi e le società di servizi¹³.

Ciò perché il testo di legge ha effettuato una distinzione fra l'attività dei revisori contabili e dei consulenti tributari da quella dei notai e dei liberi professionisti legali.

Questa separazione fa sì che l'attività¹⁴ svolta dal ragioniere commercialista e dal dottore commercialista potrà in taluni casi far parte della prima categoria, in altri invece della seconda, in ragione del fatto che lo stesso professionista può svolgere compiti di difesa o rappresentanza di un cliente nell'ambito di procedimenti giudiziari o di accertamento della sua posizione giuridica.

Ciò rileva in quanto la differente qualificazione della prestazione sulla base dei parametri sopra richiamati implica, come in precedenza accennato, "diversi" adempimenti antiriciclaggio¹⁵.

Il primo tra questi, al verificarsi dei presupposti determinati anche alla luce di quanto sopra, è appunto quello dell'IDENTIFICAZIONE.

Per identificazione deve intendersi la compiuta, esaustiva e veritiera individuazione del cliente, necessaria quando "*vengano allacciati rapporti*"¹⁶ *d'affari*" che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore alla soglia di 12.500 euro ovvero di importo non determinato o non determinabile.

Questo onere, che imporrà l'effettuazione di una realistica valutazione complessiva sia dell'operazione che delle caratteristiche del cliente, dovrà essere assolto da ogni singolo professionista (o da un suo delegato sotto la responsabilità del delegante) anche nel caso di incarico congiunto dato a più professionisti.

Allo stesso modo l'obbligo dovrà riguardare ogni singolo cliente anche nel caso di incarico compiuto congiuntamente da più clienti.

L'obbligo di identificazione può concettualmente scomporsi, nell'ambito di un unico percorso logico, in due diversi momenti individuabili:

¹² Legge 25 gennaio 2006, n. 29, articolo 21.

¹³ Testuale: ai soggetti che rendono i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed a chiunque svolge attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

¹⁴ La prestazione professionale in esame si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento (denaro contante, gli assegni bancari, postali, circolari e assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito o debito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.), beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza allo stesso per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

¹⁵ Infatti nel primo caso (revisori contabili, consulenti tributari) gli obblighi valgono per tutte le attività professionali senza alcuna differenziazione. Nel secondo caso, invece, (notai e liberi professionisti legali) i medesimi doveri sorgeranno solo al compimento di specifiche attività, ovvero quando agiscono in nome e per conto del cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare, o quando la prestazione professionale sia stata utilizzata per realizzare strumenti giuridici contrattuali, in particolare nella fase di progettazione o realizzazione di determinate operazioni quali: compravendita di proprietà immobiliare; gestione di denaro, obbligazioni ed altri titoli; gestione di conti correnti bancari, di risparmi o di conti obbligazionari; organizzazione di apporti per la creazione e la gestione di persone giuridiche o la compravendita di aziende; costituzione, gestione o amministrazione di trust, società o strutture analoghe.

¹⁶ Indipendentemente dalla durata del rapporto stesso.



nell'attività di valutazione dell'operazione;
nell'attività di individuazione del cliente e di rilevazione dei dati del medesimo.

La prima incombenza in carico al professionista dovrebbe quindi essere quella di ponderare l'incarico conferitogli, verificando se si tratti di una prestazione professionale che comporti la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 12.500 euro ovvero sia di valore non determinato o non determinabile.

Nel secondo caso la valutazione è relativamente semplificata, essendo il medesimo regolamento a circoscrivere le varie possibilità, stabilendo che sono operazioni di valore non determinabile la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe, nonché gli incarichi di revisione contabile, di tenuta della contabilità, paghe e contributi e per gli adempimenti previdenziali ed assistenziali.

Qualche problema in più sorge negli altri casi. Infatti, per determinare il valore cui ancorare il riferimento alla soglia dei 12.500 euro, come peraltro ritenuto nella bozza di provvedimento inviato dall'U.I.C. proprio al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, non solo non si dovrà tenere conto del compenso del professionista, ma non si potranno nemmeno considerare le compensazioni tra operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relative al medesimo cliente.

Di converso particolare attenzione deve riservarsi al profilo economico dell'operazione nel suo complesso, nel senso che, in presenza di singole movimentazioni individualmente inferiori alla soglia ma facenti parte di un'operazione unitaria, per valutare o meno il raggiungimento della soglia stessa, bisognerà considerare l'ammontare globale delle citate movimentazioni.

Completata questa prima stima, e verificato che si configura una prestazione soggetta agli obblighi di identificazione, si dovrà procedere, di conseguenza, alla successiva attività di "individuazione" del cliente e di rilevazione dei dati ad esso afferenti.

Quest'ultima, sebbene possa apparire, *prima facie*, relativamente agevole, può però anch'essa presentare profili di criticità.

L'ipotesi più semplice è, evidentemente, quella in cui il cliente operi in prima persona per finalità proprie: in questo caso l'individuazione del soggetto e la rilevazione dei dati avviene in maniera immediata e diretta, in conseguenza del normale contraddittorio cliente/professionista.

Pur rappresentando tale evenienza un'ipotesi molto frequente, altrettanto consueto ritengo sarà il caso in cui l'assistito compia l'operazione per conto di altro soggetto, sia esso persona fisica – nel qual caso dovrà comunicare per iscritto tutte le informazioni necessarie ad identificare coloro per conto dei quali opera – ovvero in rappresentanza di una persona giuridica, ed allora dovrà fornire prova documentale (attraverso visure camerali, certificati ufficiali, ed altro) del conferimento dei poteri di rappresentanza e di ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.



Ipotesi probabilmente meno ricorrenti, ma sicuramente più articolate¹⁷, sono quelle dell'identificazione "indiretta", con particolare riferimento ai casi in cui non sia fisicamente presente il cliente, e di quella cosiddetta "a distanza".

Nell'ipotesi di identificazione indiretta, anche in assenza del cliente, il professionista potrà comunque procedere ad identificazione, e quindi ad effettuare l'eventuale operazione richiesta.

Ciò sarà possibile laddove il cliente sia già stato identificato direttamente dal medesimo professionista¹⁸ o da altro professionista¹⁹ di un paese dell'Unione Europea, purché, anche in quest'ultimo caso, in ossequio alla normativa emanata in recepimento della Direttiva Comunitaria antiriciclaggio.

Negli stessi termini sarà possibile procedere allorquando i dati e le informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale o da dichiarazione dell'autorità consolare italiana.

Nel caso di documenti recanti la firma digitale²⁰ questa deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata. Per la generazione della firma citata deve utilizzarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

Nell'ipotesi, infine, in cui sia il cliente che il professionista non siano contestualmente e fisicamente presenti, l'identificazione, definita "a distanza"²¹, sarà ammessa solo se il cliente fornisca apposita attestazione rilasciata da soggetto presso il quale esso sia stato già identificato, e sempre che l'attestante rientri tra:

- gli intermediari abilitati²²;
- gli enti finanziari o enti creditizi di Stati membri dell'Unione Europea;
- le banche con sede legale e amministrativa in Paesi non appartenenti all'Unione europea purché aderenti al G.A.F.I.²³ e succursali in tali Paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al G.A.F.I..

L'attestazione invece non potrà ritenersi valida se rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese: dove per "insediamento fisico" s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un mero indirizzo elettronico, in un paese in cui il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze

¹⁷ E peraltro anch'esse previste, in termini concettuali e di disciplina, dalla richiamata bozza di provvedimento recante "Istruzioni applicative per la disciplina antiriciclaggio per i professionisti e le società di revisione" inviata dall' U.I.C. al C.N.D.C. in data 19 gennaio 2006.

¹⁸ O dalla stessa società di revisione.

¹⁹ O dalla società di revisione.

²⁰ Ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 445/200.

²¹ Cfr. nota 17.

²² Banche, Poste, SIM – Società di Intermediazione Mobiliare, SGR – Società di gestione del risparmio; SICAV – Società di investimento a capitale variabile, istituti di moneta elettronica, imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società di riscossione tributi.

²³ Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo.



relative all'attività svolta e deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.

In aggiunta all'individuazione del cliente in senso stretto, ritengo necessaria, al fine di non frustrare le finalità dell'incombenza in argomento, l'adozione di tutte le misure idonee e necessarie ad individuare la persona, non fisicamente presente, che rappresenti il beneficiario finale della transazione. Gli strumenti per conseguire tale risultato consistono:

- nella richiesta di prove documentali supplementari o misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti;
- nella certificazione di conferma da parte di un ente cui si applica la Direttiva;
- nell'effettuazione del primo pagamento relativo all'operazione tramite un conto aperto a nome del cliente presso un ente creditizio cui si applica la Direttiva.

Infine, anche circa la rilevazione dei dati del cliente, il cui obbligo sorge nel momento di accettazione dell'incarico, bisogna operare una distinzione.

Se il cliente è una persona fisica bisognerà rilevare, ai fini della successiva registrazione, le generalità complete (ossia nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale) e gli estremi del documento di identificazione o riconoscimento (tipo di documento, intestatario, Autorità emittente, data di emissione, scadenza), acquisendolo anche in copia fotostatica non autenticata.

Possono considerarsi idonei documenti di riconoscimento o di identificazione la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una competente pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

Sono equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica e gli altri documenti di identificazione riconosciuti validi dalla vigente normativa.

Se il documento risulta scaduto, il cliente deve dichiarare, in calce alla fotocopia dello stesso, che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio²⁴.

Non sono da ritenersi valide, ai fini dell'identificazione, altre dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, né le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Negli altri casi, in cui il soggetto non sia una persona fisica, il professionista è invece tenuto a rilevare: denominazione, sede legale ed amministrativa e codice fiscale.

Ovviamente l'obbligo di identificazione sussiste in ogni caso per le operazioni sospette di cui alla legge antiriciclaggio per le quali vige anche il connesso obbligo di segnalazione.

Nel caso infine in cui il libero professionista acquisisca, in qualunque modo e momento, elementi di incertezza sull'identità del cliente, dovrà compiere una nuova identificazione che dia certezza sull'identità del medesimo.

I dati dei soggetti così rilevati dovranno essere chiesti e gestiti nel rispetto della "privacy", per cui l'informativa sull'utilizzo dei dati personali dovrà

²⁴ Art. 45 del D.P.R. 445/2000.



obbligatoriamente riportare la finalità del contrasto del riciclaggio fra quelle per cui potranno essere trattati i dati ed *“il rifiuto a fornirle senza motivata ragione equivarrebbe ad un sintomatico allarme”* soggetto a segnalazione.

Concludo questa mia breve panoramica con i profili sanzionatori, anche in questo caso diversi, a seconda che si tratti di omissione o di indicazione di notizie false.

L'omissione degli obblighi di identificazione è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da 2.582 a 12.911 euro.

Nel caso in cui l'esecutore dell'operazione ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale esegue l'operazione o le indichi false, il comportamento penalmente rilevante diviene ancor più grave essendo sanzionato con la reclusione da sei mesi a un anno e con una multa da 516 a 5.164 euro.



REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

di Federico Luchetti*

Con l'emanazione del regolamento attuativo del decreto legislativo 20 febbraio 2005, n. 56, gli obblighi antiriciclaggio previsti dal citato decreto divengono operativi.

Vengono così attuati gli obblighi imposti dall'Unione Europea con la direttiva 2001/97/CE per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecita.

Con la nuova disciplina vengono, in particolare, estesi, tra gli altri, ai dottori professionisti gli obblighi, di:

- identificazione e registrazione dei clienti che effettuano operazioni superiori a € 12.500;
- istituzione di un apposito registro per conservare le informazioni relative ai clienti e alle operazioni;
- segnalazione di operazioni sospette.

La disciplina predisposta è in gran parte simile a quella prevista per gli altri soggetti (banche, imprese di assicurazioni, SIM ecc) già da lungo tempo sottoposti a questi obblighi.

Si è però tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta dai nuovi soggetti in particolare nella previsione di modalità semplificate di registrazione e conservazione dei dati.

1. IDENTIFICAZIONE

L'identificazione consiste nella verifica dell'identità del cliente e nell'acquisizione dei loro dati identificativi per la conservazione nell'archivio unico.

L'identificazione dovrà essere effettuata anche nei confronti del soggetto per conto del quale il cliente eventualmente operi.

L'identificazione è dovuta:

- a) in relazione ad ogni prestazione professionale che comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilità di importo, anche frazionato, superiore a € 12.500;
- b) in relazione alle operazioni il cui valore non è determinato o determinabile.

Per determinare il valore della prestazione professionale o dell'operazione non si tiene conto del compenso del professionista.

Agli stessi fini, nel caso in cui il cliente abbia attività, debito, credito, operazione o posizione di segno contrario, il professionista non potrà

* Dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



procedere a compensazione; rileva il valore di ogni singola attività, debito, credito od operazione.

Per l'individuazione delle operazioni frazionate occorre avere riguardo al compimento di più operazioni che, sebbene di importo singolarmente non superiore a € 12.500, siano ritenute parte di un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a tale importo e che siano poste in essere nel tempo richiesto per l'esecuzione del medesimo incarico.

Per quanto riguarda le operazioni di valore non determinabile, vi rientrano la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

L'identificazione del cliente è eseguita al momento dell'accettazione dell'incarico.

I dati da acquisire in ordine all'identificazione sono:

- a. per le persone fisiche: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo della residenza o del domicilio, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione;
- b. per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale.

Il cliente è tenuto a fornire tutte le informazioni necessarie per l'identificazione nonché quelle richieste dal professionista per ottemperare agli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

All'atto dell'identificazione, i clienti forniscono, per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'identificazione dei soggetti per conto dei quali operano.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il professionista è tenuto a verificare il potere rappresentativo in base alla documentazione prodotta dal cliente. A tal fine, il cliente deve consegnare documentazione ufficiale (ad esempio, visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o assembleari) dalla quale risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Il professionista può delegare l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o dipendente del quale il professionista stesso si avvale per lo svolgimento dell'attività. Resta ferma la responsabilità del professionista in ordine al corretto adempimento dell'obbligo.

L'identificazione può essere diretta, indiretta o a distanza.

2. IDENTIFICAZIONE DIRETTA

L'identificazione diretta è effettuata alla presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, ovvero di un dipendente o collaboratore di quest'ultimo.

La verifica dell'identità del cliente è effettuata sulla base di un documento valido per l'identificazione e non scaduto. Sono validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli artt. 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.



Per l'identificazione di soggetti non comunitari, in assenza di uno dei predetti documenti, si procede all'acquisizione dei dati identificativi attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.

3. IDENTIFICAZIONE INDIRECTA

L'identificazione può essere effettuata senza la presenza fisica del cliente, quando:

- a) il cliente è già stato identificato direttamente dallo stesso professionista in relazione ad altra attività professionale;
- b) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da atti pubblici, scritture private autenticate o da documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni;
- c) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'art. 6 del decreto legislativo 23 maggio 1997, n. 153;
- d) i dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultano da attestazione di un altro professionista di uno dei paesi membri dell'Unione Europea che, in applicazione della normativa di recepimento della direttiva 2001/97/CE, ha identificato il cliente e i soggetti terzi per conto dei quali opera.

4. IDENTIFICAZIONE A DISTANZA

Nello svolgimento dell'attività a distanza, ovvero senza la presenza fisica contestuale del cliente e del professionista, l'identificazione diretta non è necessaria per i clienti ai quali sia stata rilasciata un'apposita attestazione, qualora il soggetto attestante, presso il quale i clienti siano già stati identificati, rientri in una delle categorie seguenti:

- a) intermediari abilitati ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 20 febbraio 2005, n. 56, (Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le società fiduciarie, le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi, le relative succursali italiane;
- b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'art. 1, lettere A) e B), nn. 2), 3) e 4) della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea, purché aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.

L'attestazione non può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese cioè un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo



elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività.

5. REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

I professionisti, negli stessi casi in cui sono tenuti ad identificare i clienti, provvedono a registrare e conservare nell'archivio unico le seguenti informazioni:

1. i dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
2. l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
3. la data dell'avvenuta identificazione;
4. la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
5. il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

Per le prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilità, di paghe e contributi, nella revisione contabile e nell'esecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico. Per tali incarichi e adempimenti, l'obbligo di registrazione e conservazione non si applica ai singoli movimenti contabili o alle singole operazioni in cui essi si esplicano.

Quando il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

Qualora, invece, il cliente abbia dato incarico congiunto a più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere alla registrazione nel proprio archivio unico.

I professionisti che svolgono l'attività in forma associata possono tenere l'archivio in forma accentrata.

Il professionista deve procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dal compimento dell'identificazione. Per i dati di cui alle lettere d) ed e), il termine decorre, ovviamente, dal momento nel quale si ha conoscenza, rispettivamente, della tipologia di prestazione professionale e del valore dell'oggetto della prestazione.

Nel caso in cui il professionista debba eseguire una prestazione professionale per un soggetto del quale già dispone dei dati identificativi e delle altre informazioni da acquisire aggiornate, è sufficiente registrare nell'archivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro il trentesimo giorno dal momento dell'accettazione dell'incarico.

I dati e le informazioni devono essere conservati nell'archivio per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale.

6. ARCHIVIO UNICO

Il professionista è tenuto a conservare le informazioni sopra indicate in un archivio unico che potrà essere cartaceo o informatico.



L'archivio unico garantisce la conservazione delle informazioni con modalità accentrate ed uniformi.

L'archivio dovrà essere istituito solo nel caso in cui ci siano informazioni da registrare e conservare.

7. ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

L'archivio unico informatico deve essere tenuto secondo standards tecnici indicati dall'Ufficio Italiano dei Cambi.

La tenuta e la gestione dell'archivio unico informatico può essere affidato a terzi purché sia assicurato l'accesso diretto e immediato del professionista all'archivio stesso. Così come per l'identificazione, anche in questo caso resta ferma la responsabilità del professionista per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione.

8. ARCHIVIO UNICO CARTACEO

L'archivio unico cartaceo consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista ovvero di un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone.

L'archivio unico cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni.

9. SANZIONI

Le sanzioni concernente, la registrazione e conservazione delle informazioni sono di natura penalistica.

Nel caso di omessa istituzione dell'archivio unico è prevista, infatti, la reclusione da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.822,00 mentre nel caso di omessa o tardiva registrazione è prevista una multa da € 2.582,00 a € 12.911,00.



RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

di Giuseppe Maddalena*

La procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette prevista dalle Istruzioni dell'UIC ricalca quella seguita per le banche e gli altri intermediari finanziari, ma con gli adattamenti dovuti alla specificità dei suoi destinatari.

Ai sensi dell'art. 3, D.L. 03/05/1991, n. 143, convertito in L. 05/07/1991, n. 197, così come modificato dal D.Lgs. 26/05/1997, n. 153, formano oggetto di segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) le **operazioni c.d. sospette**, le operazioni cioè che, per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del Codice Penale.

Affinché un'operazione possa essere qualificata come sospetta occorre prendere in considerazione:

- 1) gli elementi oggettivi relativi all'operazione;
- 2) gli elementi soggettivi relativi al cliente.

Tra i primi rientrano le caratteristiche, l'entità, la natura dell'operazione nonché qualsivoglia altra circostanza conosciuta dal professionista a ragione delle funzioni esercitate. Con riferimento ai secondi occorre tracciare il profilo economico-finanziario del cliente, avuto riguardo alla sua capacità economica nonché all'attività dallo stesso svolta.

La valutazione viene dunque effettuata dal professionista sulla base dei predetti elementi, soggettivi ed oggettivi, che egli ha a propria disposizione per essergli stati forniti dal cliente nel corso del rapporto o di cui sia venuto comunque a conoscenza, anche a ragione delle funzioni esercitate. Il professionista, dunque, non deve ricercare ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui sia già in possesso e sulla base di esse procede ad individuare le eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio del cliente.

Il riferimento al **profilo di rischio di riciclaggio** costituisce una novità introdotta dalle nuove disposizioni antiriciclaggio a seguito del recepimento della seconda direttiva comunitaria. Premesso che si intende per *rischio* l'esposizione, volontaria o involontaria, a fenomeni di riciclaggio, la relativa valutazione si effettua sulla base della conoscenza dei clienti, acquisita nel modo appena descritto. Essa, in particolare, tiene conto delle seguenti circostanze:

- a) **aspetti oggettivi** concernenti, in particolare, le caratteristiche delle attività svolte dai clienti, delle operazioni da essi compiute e degli strumenti utilizzati (ad esempio: interposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la

* Dirigente dell'Ufficio Italiano Cambi.



trasparenza della proprietà e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore);

- b) **aspetti soggettivi** concernenti, in particolare, le caratteristiche dei clienti e/o delle loro controparti (ad esempio: soggetti insediati in località caratterizzate da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, quali quelli individuati dal GAFI come non cooperativi; soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite, ad es. per fatti riportati dalla stampa; soggetti privi delle necessarie capacità economiche e delle competenze per ricoprire determinati ruoli, come per es. prestanome).

Le Istruzioni dell'UIC definiscono alcuni **criteri generali** da seguire nella valutazione dell'operazione sospetta, quali:

- a) il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) come non cooperativi;
- b) le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- c) le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
- d) l'esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- e) il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
- f) l'ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
- g) l'ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- h) il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni complete circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali mandanti, fiducianti, disponenti di *trust*), la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi.

Sulla base di tali indicazioni e tenuto conto della propria competenza specialistica in materia, l'UIC ha individuato un elenco di **indicatori di anomalia** delle operazioni oggetto della prestazione professionale, elaborato anche sulla base di analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi comunitari.

Gli indicatori costituiscono un ausilio per il professionista nella valutazione di un'operazione come sospetta, ma non sono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l'individuazione delle operazioni da segnalare. Infatti, la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori non comporta la segnalazione automatica, ma è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti della clientela che inducano a ritenere altamente probabile un'ipotesi di riciclaggio.



In questa ottica, sono rilevanti i comportamenti che integrano più indicatori, specie se caratterizzati da particolare analiticità così come ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, nondimeno rivelano in concreto profili di sospetto. Peraltro, l'assenza dei profili di anomalia come indicati nel provvedimento UIC può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

L'obbligo di segnalazione non riguarda però tutte le operazioni oggetto della prestazione professionale: restano escluse le operazioni in relazione alle quali rilevano informazioni che i professionisti medesimi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Tale esenzione si applica, inoltre, per i giudizi arbitrali o per la risoluzione di controversie innanzi a organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Una volta valutata come sospetta, l'operazione deve essere segnalata all'UIC **personalmente** dal professionista, anche qualora egli operi in uno studio associato. La segnalazione può però essere **congiunta**, qualora più professionisti contestualmente assistano il cliente e decidano di segnalare insieme l'operazione ritenuta sospetta.

La segnalazione deve contenere:

- a) i **dati del segnalante**;
- b) i **dati sul soggetto segnalato**;
- c) le **informazioni sull'operazione** oggetto di segnalazione;
- d) i **motivi del sospetto**, illustrati e spiegati con accuratezza, senza limitarsi al mero riferimento a uno o più indicatori, avendo riguardo al contesto nel quale l'operazione è compiuta o richiesta e a tutte le informazioni disponibili.

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione oggetto della prestazione professionale, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la sussistenza del riciclaggio. Inoltre, al di fuori dei casi previsti dalla legge, è vietato al professionista dare comunicazione – anche nei confronti del soggetto segnalato – della segnalazione effettuata.

Una volta ricevuta la segnalazione, l'UIC provvede ad effettuare l'analisi finanziaria dell'operazione sottostante e, qualora ritenga sussistente il sospetto di riciclaggio, trasmette la segnalazione medesima alla D.I.A. o al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza per il seguito investigativo.

A questo riguardo, al fine di tutelare la riservatezza del soggetto segnalante, le Istruzioni UIC prevedono che il nome del professionista risultante dalla segnalazione non venga trasmesso agli organi investigativi. Tale soluzione opera una innovazione importante nella prassi finora seguita dall'UIC, per la quale invece non è stato mai oscurato il nominativo dell'intermediario segnalante, visto anche che nella segnalazione compare solo il nome della società, ma non del dipendente che ha segnalato l'operazione al titolare dell'attività, al legale rappresentante o ad un suo delegato (art. 3, co. 1 e 4, L. 197/1991).



Si consideri poi che l'esigenza di riservatezza dell'identità del segnalante sottesa dalla menzionata norma è tale da sottrarre l'informazione in questione anche alla conoscibilità del giudice, se non con decreto motivato nei casi in cui essa sia indispensabile per l'accertamento dei reati per i quali si procede.

Sempre in merito alla riservatezza le istruzioni dell'UIC ribadiscono, inoltre, quanto già previsto dalla L. 197/1991 (art. 3, co. 7), e cioè che le segnalazioni effettuate non costituiscono violazione di obblighi di segretezza e che, se poste in essere in buona fede e per le finalità di legge, non comportano responsabilità di alcun tipo per i professionisti o per i loro dipendenti e collaboratori.

L'UIC, una volta ricevuta la segnalazione, anche su richiesta degli organismi investigativi competenti, può sospendere l'operazione segnalata per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione al segnalante nonché agli stessi organismi, sempre che ciò non determini un pregiudizio per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

I professionisti vengono informati dall'UIC circa l'esito delle segnalazioni soltanto nei casi di archiviazione, nei casi in cui le segnalazioni non hanno ulteriore corso alla luce degli accertamenti degli organismi investigativi e in ogni altro caso previsto dalla legge.



REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI E CASISTICA OPERATIVA

di Luca Tarditi*

1. Limiti e tipologie dei movimenti da registrare

Nel tentativo di definire limiti e caratteristiche dei movimenti da registrare merita anzitutto di essere segnalata l'**estrema indeterminatezza delle casistiche alle quali la normativa si riferisce**.

- **Difficoltà di comprendere**, pur avendo letto il decreto istitutivo e le ponderose Istruzioni Applicative dell'Ufficio Italiano Cambi ed il Regolamento Ministeriale di attuazione, la **tipologia delle operazioni** che si intendono porre ad oggetto dell'adempimento.
- Cioè se la normativa intenda riferirsi prevalentemente ai **rapporti professionali cliente-professionista**, intesi quali contenuti delle prestazioni professionali rese dal professionista nell'assistenza del cliente
 - e allora pare che il risultato sia di scarso interesse ai fini della scoperta dei comportamenti illeciti perseguiti, poiché nella maggior parte dei casi le prestazioni rese dai nostri studi non attengono a movimenti di danaro o di fondi (operazioni societarie, prestazioni consulenziali) oppure vengono prevalentemente svolte da ausiliari o dipendenti degli studi)
- Oppure intenda anche riferirsi ai movimenti finanziari rilevanti fra cliente e professionista (provvista di fondi per pagamenti tributari - adempimenti fiscali)
 - ed anche in questo caso si tratta di movimenti finanziari che nulla hanno a che vedere con gli scopi del provvedimento.

2. Parziali limitazioni ed esclusioni

- Deve essere osservato che le prescrizioni per le nostre categorie professionali, contrariamente a quelle dirette ai notai ed avvocati (art. 2 del Regolamento) **sembrano non avere limitazioni ed esclusioni** (limitazioni ed esclusioni presenti invece per quelle categorie per le quali esiste un elenco di prestazioni rilevanti molto più limitato rispetto al nostro (art. 2, lett. b) del decreto).
- **Le uniche parziali limitazioni** che è dato di leggere nella norma e nelle bozze delle istruzioni applicative sono:
 - informazioni ricevute **nell'espletamento di compiti di difesa** o procedimento giudiziario o consulenza circa l'opportunità di intentare una causa, che interessano i legali (escluse da obbligo di segnalazione).

* Dottore Commercialista in Torino.



- quelle svolte dai professionisti nella qualità di **organi di gestione, amministrazione, controllo e liquidazione di società**, enti, trust o strutture analoghe (parte I delle Istruzioni) che sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione,
- e quindi quelle che hanno a che vedere con l'**attività di membro dei collegi sindacali di società** (con il dubbio persistente dello svolgimento di attività di controllo contabile) e con la precisazione che resta impregiudicato il rispetto degli obblighi di rilevazione ai sensi dell'art. 10 della legge antiriciclaggio, di irregolarità rilevate nell'incarico (collaborazione residuale)
- e la precisazione contenuta nella parte III delle istruzioni secondo la quale per le prestazioni di **tenuta di contabilità, paghe, revisione e adempimenti in materia di lavoro**, è oggetto di registrazione solo il conferimento dell'incarico e la norma non si applica ai singoli movimenti contabili ed operazioni.
- Non costituiscono oggetto di registrazione **i compensi e parcelle del professionista**.

3. Ambiti soggettivi - prestazione professionale - mezzi di pagamento

Ulteriore aspetto problematico nell'individuazione delle operazioni soggette a registrazione è rappresentato dall'ambito soggettivo di applicazione e cioè dalla **struttura/organizzazione dello studio che presta l'attività** (studio associato - società di servizi - società di mezzi), poiché la norma si applica ai liberi professionisti operanti in forma individuale, associata o societaria. Per il che, parendo di poter escludere il coinvolgimento **delle società di servizi**, specie se operanti sotto forma di società di capitali, resta problematica la suddivisione/replica di adempimenti da parte delle singole strutture dello studio.

Si ricorda tuttavia l'estensione fatta dalla Legge Comunitaria 25/01/2006, n. 29 a non iscritti ad Albi e società di servizi, sospesa fino all'emanazione del Regolamento specifico → sono nella medesima situazione dei professionisti prima del Regolamento.

Dopo aver quindi precisato che per "**prestazione professionale**" si intende la prestazione fornita dal professionista che si sostanzia nella trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento (?) beni o utilità per conto del cliente, ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o la realizzazione di movimenti di denaro, beni o operazioni societarie.

Dopo aver precisato che per "**mezzi di pagamento**" si intendono tutti i tipi possibili di valuta, assegni, ordini di pagamento (bonifici?), carte di credito e strumenti similari.

Precisato ancora che le **prestazioni rilevanti** da registrare sono quelle con valore superiore ad € 12.500 o quelle di valore indeterminato (contabilità, operazioni societarie, ecc...)



4. Operazioni e movimenti da registrare - contenuti

Quanto sopra premesso non resta che concludere, ferma l'attuale formulazione della norma e della bozza di regolamento:

- **che le prescrizioni comportano la reintroduzione ancora più inasprita dello storico repertorio della clientela**, almeno per tutti gli incarichi la cui accettazione sia successiva alla data di vigenza (gli incarichi precedenti – ove ancora in esecuzione – devono essere registrati entro 12 mesi).

Esiste possibile semplificazione per integrazione elenchi clienti già tenuti ad altro titolo: ma quali? (semplificazioni “di facciata”).

*** Quanto alla registrazione: che cosa va registrato?**

- sono richieste non solo generalità complete, attività dei clienti, documenti identificativi, ecc. (vedasi all. B – standard tecnici del registro), ma anche:
- successive diverse pratiche svolte per lo stesso cliente (con quale livello di analisi?) restando forse la possibilità di usare dicitura “ASSISTENZA SOCIETARIA CONTINUATIVA E GENERICA” in tutti i casi che più frequentemente si manifestano nei nostri Studi, nei quali non sono consueti incarichi ricevuti da Clienti in modo sporadico/estemporaneo.
- gestione di denaro (anche fondi per tributi?): questa invece è operazione frequente, ma totalmente estranea ai rischi che la norma mira a perseguire.
- **nasce il concomitante problema del trattamento dei dati dei clienti e della necessità di essere previamente autorizzati**: la rilevazione è trattamento (art. 8 del regolamento).

Si deve concludere che il riferimento fatto dalla norma alle tipologie delle prestazioni professionali, con rinvio alla tabella A allegata, non lascia dubbi sul fatto che tutte le ordinarie tipologie di attività professionale (con le uniche esclusioni indicate) rientrano nell'obbligo di registrazione, anche perché l'elencazione si chiude con la categoria “altro”.

E quindi anche:

- Arbitrati: presumibilmente compresi nelle ipotesi rilevanti nonostante l'esclusione generica dei procedimenti di difesa; presumibilmente ci si vuole riferire alle valutazioni o trasferimenti arbitrari
- Assistenza e rappresentanza tributaria: non è forse difesa?
- Assistenza in procedure concorsuali
- Le prestazioni del curatore rientrano nella fattispecie degli “organi di amministrazione e gestione”? Non sembrano compresi negli obblighi propri per il tipo di attività svolta, anche se non tutta la dottrina è concorde
- Elaborazione e predisposizione degli adempimenti e dichiarazioni tributarie (quali gli obblighi relativamente ai contenuti di evasione?)
- Gestione di denaro, titoli e patrimoni
- Operazioni immobiliari
- Redazione di bilanci e tenuta libri contabili: dove finisce la tenuta della contabilità ed inizia la redazione di un bilancio?
- Operazioni straordinarie e valutazioni d'azienda



- Evidentemente **si acuisce il problema dell'evidenza di possibili incompatibilità professionali**, anche indirette o mediate, con le cariche ricoperte dal Dottore Commercialista (attenzione a che cosa scriviamo!)
- Vi è il problema di comprendere e dimostrare **quando si intende accettato il mandato professionale**: abbiamo udito e letto con orrore (pag. 59 delle istruzioni UIC) le considerazioni circa gli obblighi e le sanzioni a carico del professionista che rifiuta l'assistenza del cliente. Sono proprio questi aspetti operativi "spinti" che fanno ragionevolmente comprendere la pratica inapplicabilità della norma.

5. Modalità di registrazione e funzionamento dell'archivio - tabella b: standard tecnici

Sono oggetto di registrazione i seguenti dati: (art. 5 - art. 6):

- generalità complete;
- dati dell'eventuale rappresentato;
- attività lavorativa svolta dal cliente;
- data di identificazione;
- descrizione sintetica della prestazione fornita (da codificare sulla base delle voci dell'allegato A);
- valore e oggetto della prestazione;
- (valore e descrizione dell'operazione si debbono registrare dopo l'esecuzione della prestazione stessa);
- incarichi "da più clienti" o ad "una pluralità di professionisti" danno luogo a duplicate registrazioni;
- eventuale archivio unico per società di professionisti o studi associati, con particolarità di indicazioni: archivio unico, in via opzionale con funzione plurima;
- qualora si manifesti la necessità di modificare dati o registrazioni, occorre conservare l'evidenza della informazione precedente;
- tipo di informazione (sostitutiva, annullata, ...);
- professionista singolo che agisce in associazione deve precisare chi opera;
- operazioni frazionate: senza codificazione casistica, a buon senso, secondo la ragionevolezza dell'interprete;
- valute e importi delle pratiche, paesi esteri;
- caricamento storico e logico dei dati in modo da facilitare le chiavi o funzioni di ricerca - ORDINE CRONOLOGICO;
- conservazione e protezione dei dati per 10 anni, con accessibilità e quesiti da UIC- PROTEZIONE DATI - PIANO DEI RISCHI.

6. Considerazioni critiche e di sintesi

PREMESSA: Le nostre categorie professionali **non intendono certo sottrarsi** all'obbligo civico di collaborazione per contrastare le attività illecite di riciclaggio e terrorismo.

Si sottolinea tuttavia l'**enorme aggravio burocratico** per gli studi soprattutto di dimensioni più modeste.



Si tratta di attività “contro il cliente” e quindi **con costi non ribaltabili sulla clientela.**

Esiste un probabile **fraintendimento del tipo di attività svolta dai nostri Studi** che quasi mai comprende la movimentazione o gestione di denaro.

Preoccupa il **costante rinvio fatto dal Ministero e UIC a istruzioni e prassi applicative consolidate nei confronti delle Banche.**

Si tratta di realtà totalmente diverse come mestiere e come mezzi (diverse persone a tempo pieno su attività di antiriciclaggio).

Vi è il problema irrisolvibile di **istruzione e formazione di dipendenti e collaboratori** che professionisti non sono, pur essendo loro stessi gli operatori pratici in una parte considerevole delle attività.

La lettura dell'enorme mole di disposizioni e di istruzioni applicative (oltre 60 pagine di standard tecnici di caricamento e funzionamento) fa ragionevolmente comprendere l'**inapplicabilità pratica alle nostre categorie delle norme esaminate.** (Sono 10 pag. di decreto + 63 pag. di istruzioni).

Forse quella che appare come volontà di rendere ingestibili i nostri Studi così regimentati, è solo provocata dal **fraintendimento circa l'organizzazione media degli stessi e circa le attività svolte**, che hanno improbabile attinenza con i reati che si vogliono evitare.

Sono essenziali **tempi tecnici di preparazione e modifiche normative nell'ottica di una mitigazione degli adempimenti** soprattutto per le strutture professionali di più ridotte dimensioni.



SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI E CASISTICA OPERATIVA

di Achille Coppola*

L'introduzione nel nostro ordinamento delle misure di prevenzione del riciclaggio è stata disposta con **D.L. 03/05/1991, n. 143, convertito con modificazioni con L. 05/07/1991, n. 197.**

Dette misure consistono:

- a) nella limitazione dell'uso del denaro e dei titoli al portatore nelle transazioni, con la previsione del divieto di effettuare tra soggetti diversi, senza il tramite di intermediario abilitato, il trasferimento, a qualsiasi titolo, di denaro, libretti di risparmio bancari o postali al portatore o titoli al portatore quando l'importo da trasferire supera i € 12.500;
- b) nella limitazione della circolazione degli altri mezzi di pagamento, con l'imposizione dell'obbligo di indicare sugli assegni e sui vaglia di importo eccedente € 12.500 il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- c) nel monitoraggio del sistema finanziario attraverso gli intermediari in esso operanti, che sono tenuti:
 - ad identificare la clientela che presso di essi compie operazioni di importo superiore a € 12.500 o instaura conti, depositi o altro rapporto continuativo, indipendentemente dall'importo;
 - a registrare i dati relativi alla clientela ed alle operazioni compiute in un archivio informatico unico a livello aziendale, con l'obbligo di conservarli per dieci anni;
 - a segnalare le operazioni, relativamente alle quali vi è il sospetto che il denaro, i beni o le altre utilità che ne sono oggetto provengano da uno dei delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter, c.p.;
 - (solo per gli intermediari abilitati) ad informare l'Amministrazione del tesoro delle violazioni delle norme che limitano l'uso del contante e la circolazione degli altri mezzi di pagamento di cui abbiano notizia ed a comunicare all'Ufficio italiano dei cambi i dati aggregati concernenti la loro operatività per consentire allo stesso Ufficio di effettuare analisi dirette a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali.

Nella strategia di contrasto al riciclaggio del denaro di provenienza illecita il **D.Lgs. 20/02/2004, n. 56**, ha completato la disciplina prevedendo, in attuazione della **Direttiva n. 2001/97/CE** del 4 dicembre 2001, il coinvolgimento, nell'attività di contrasto al riciclaggio, di alcune categorie di professionisti e *“prevedendo a carico del **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, sentiti l'**UIIC**, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati,di stabilire con apposito **regolamento (in via di pubblicazione)** il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi*”

* Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.



In particolare per i **liberi professionisti**²⁵, così come individuati dall'**art. 2, D.Lgs. 20/02/2004, n. 56**, operanti in forma individuale, associata o societaria, è previsto l'**obbligo di segnalare all'UIC** ogni operazione che è sospetta di riciclaggio, intendendo per sospetta l'operazione che: per caratteristiche, entità, natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto della capacità economica dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca il professionista incaricato a ritenere, in base agli elementi disponibili, anche desumibili dall'archivio unico, che il denaro, le utilità o i beni dell'operazione possono provenire dai delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter, c.p. (art. 3, co. 1, L. 05/07/1991, n. 197).

Tali segnalazioni non costituiscono violazione del segreto professionale, se poste in buona fede e per le finalità ivi previste, né comportano responsabilità di alcun tipo (civile, penale, amministrativa) per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori. (**art. 3, co. 7, L. 05/07/1991, n. 197**).

L'obbligo di segnalazione non si applica ai professionisti in relazione alle informazioni che ricevono o ottengono nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. (**art. 2, co. 3, D.Lgs. 20/02/2004, n. 56**).

L'**art. 648-bis, c.p. (Riciclaggio)** nella sua prima versione, limitava il reato di riciclaggio al denaro e ai valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione.

Successivamente, il reato di riciclaggio venne esteso, con L. 19/03/1990, n. 55, ai proventi (denaro, beni o altre utilità) dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ed, infine, con L. 09/08/1993, n. 328, ai proventi da delitto non colposo (**art. 648-bis, c.p.** nell'attuale versione).

Inoltre, con la citata L. 55/1990, modificata dalla L. 328/1993, è stata attribuita figura di reato anche all'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità che, sebbene abbiano formato oggetto di riciclaggio, provengano, comunque, da delitto (**art. 648-ter, c.p.**). (**Impiego di denaro di provenienza illecita**).

Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo ai seguenti **criteri generali**:

- 1) Soggetti costituiti, operanti o insediati in paesi caratterizzati da **regimi fiscali privilegiati** o indicati come **non cooperativi**;
- 2) Al ricorso ingiustificato a tecniche di **frazionamento delle operazioni**;
- 3) **Operazioni incongrue** rispetto alle finalità dichiarate;
- 4) Operazioni effettuate o prospettate a **condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato**;

²⁵ Abilitati ad operare in Italia e tale obbligo sussiste anche per le operazioni realizzate all'estero.



- 5) All'esistenza di **ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente** e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati;
- 6) **Ingiustificata interposizione** di soggetti terzi;
- 7) Impiego di **denaro contante o mezzi di pagamento non appropriati** rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione;
- 8) **Comportamento tenuto dai clienti**, avuto riguardo tra l'altro alla reticenza nel fornire informazioni circa l'identità personale, la sede legale o amministrativa, l'identità dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati quali mandanti, fiduciari, disponenti di *trust*, la questione per la quale si richiede l'intervento del professionista e le finalità perseguite ovvero l'indicazione di dati palesemente falsi;
- 9) Ingiustificate **incongruenze rispetto alla normale operatività del cliente**, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti giuridici utilizzati.

In applicazione, di tali criteri sono stati individuati una serie di **indicatori di anomalia** cui occorre fare riferimento nella rilevazione delle operazioni sospette.

L'elenco proposto non è esaustivo anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni finanziarie.

Tali indicatori sono riconducibili alle seguenti macroclassi:

- Indicatori di anomalia connessi **al comportamento del cliente**;
- Indicatori di anomalia connessi **al profilo economico-patrimoniale del cliente**; Indicatori di anomalia relativi **alla dislocazione territoriale delle controparti delle controparti delle operazioni oggetto delle prestazioni**;
- Indicatori di anomalia relativi **a tutte le categorie di operazioni**;
- Indicatori di anomalia relativi **ad operazioni immobiliari**;
- Indicatori di anomalia relativi **alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi**;
- Indicatori di anomalia relativi **ad operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio**;
- Indicatori di anomalia relativi **all'utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi**.

Il professionista incaricato di eseguire la prestazione professionale provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un'operazione sospetta. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, possibilmente prima del compimento dell'operazione, appena il professionista o il responsabile della revisione sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, di beni ed utilità da un **delitto non colposo**. Qualora più professionisti assistano il cliente in forma congiunta, essi possono produrre una segnalazione congiunta all'UIC.

Per **la società di revisione** la procedura per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette si svolge normalmente in due fasi:

- 1) Il responsabile della revisione, che intrattiene rapporti con il cliente e partecipa al compimento della prestazione, rileva gli elementi di



sospetto e ne informa immediatamente il titolare delle attività o il legale rappresentante o un suo delegato;

- 2) Il titolare dell'attività o il legale rappresentante o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico, le trasmette all'UIC senza ritardo (ove possibile prima del compimento dell'operazione).

L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi competenti (Direzione Investigativa Antimafia e Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza) **può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di 48 ore**, dandone immediata comunicazione agli stessi organismi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento da parte dei professionisti degli obblighi di legge.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato immediatamente al segnalante. Il termine iniziale della sospensione decorre dalla ricezione del provvedimento dell'UIC.

Produzione

La segnalazione deve contenere dati e notizie sull'operazione nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

La segnalazione deve essere prodotta secondo uno schema articolato in:

- Informazioni generali sulla segnalazione e sul segnalante;
- Informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione;
 - Descrizione dell'operazione;
 - Descrizione dei motivi del sospetto;
- Informazioni sulla persona fisica o sul soggetto diverso da persona fisica cui l'operazione va riferita;
- Informazioni sulla persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione.

Trasmissione

La segnalazione è inviata all'UIC in forma cartacea e dovrà essere accompagnata da una lettera di trasmissione, a firma del soggetto.

In caso di segnalazioni congiunte, la lettera di trasmissione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti segnalanti.

L'UIC provvede ad acquisire la segnalazione e ad attribuirle un proprio codice di protocollo, da utilizzare per tutte le comunicazioni successive relative alla stessa segnalazione. Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio.

L'UIC effettua gli approfondimenti necessari sulle segnalazioni di operazioni sospette, comprendendo anche quelli riguardanti omesse segnalazioni di cui viene a conoscenza in base ai dati e alle informazioni contenute nei propri archivi.

L'Ufficio può richiedere ai professionisti e alle società di revisione ogni informazione necessaria per la sua attività di analisi ed approfondimento, in relazione a segnalazioni di operazioni sospette, omesse e in ogni altro caso



previsto dalla legge. Inoltre l'Ufficio informa i professionisti e le società di revisione dell'esito delle segnalazioni.

Alle segnalazioni di operazioni sospette, in ordine sia al contenuto sia alla stessa effettuazione, si applica il **regime di riservatezza**.

È fatto divieto al professionista e a chiunque ne abbia a conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.

La trasmissione di informazioni attinenti a segnalazioni di operazioni sospette è possibile esclusivamente nei confronti dell'UIC e degli organi investigativi competenti per l'accertamento dei fatti segnalati (DIA, Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza), restano fermi gli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria. Dal canto suo l'UIC trasmette senza indugio agli organi investigativi competenti le segnalazioni, accompagnate da una relazione tecnica, ed **omettendo di indicare il nominativo del professionista** che ha effettuato la segnalazione. Per le **società di revisione** la segnalazione è trasmessa dall'UIC agli organi competenti così come pervenuta.

I professionisti e le società di revisione la fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio devono svolgere **un'attività di controllo**. In particolar modo tale attività riguarda le procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, nonché di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. L'attività di controllo deve essere svolta in modo continuativo, periodicamente o anche in relazione a casi specifici. Ovviamente l'ampiezza e la periodicità di tali controlli è funzione anche delle dimensioni e dell'articolazione della struttura organizzativa e dell'attività che viene svolta.

Al fine di assicurare la conoscenza aggiornata della normativa in tema di antiriciclaggio, della prassi connessa e delle istituzioni, i professionisti devono adottare adeguate misure di **formazione**. Tale formazione deve essere caratterizzata dalla **continuità** e dalla **sistematicità** e deve tener conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

I professionisti che si avvalgono di **collaboratori e dipendenti** devono predisporre **iniziative di formazione** finalizzate alla conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle responsabilità che possono derivare dall'inosservanza degli adempimenti previsti dalla legge. Un valido supporto in questa attività di formazione è svolto dagli **ordini professionali**.

Tali obblighi di formazione non si applicano alle società di revisione.

La nuova disciplina antiriciclaggio è destinata a complicare l'attività degli studi professionali in quanto sarà necessario effettuare un monitoraggio di tutte le operazioni di natura economico finanziaria relative alla clientela, di cui il professionista viene a conoscenza.

Infatti, è possibile venire a conoscenza di operazioni definibili sospette ogni qualvolta il cliente richiede una prestazione al professionista, fornendo, nel



caso dei Dottori Commercialisti, la documentazione relativa a nuove commesse o a prestazioni continuative.

NUOVE COMMESSE

Tutte le fasi relative ai rapporti con il cliente (acquisizione della commessa, lavorazione e consegna del prodotto) sono **sottoposte al controllo da parte dei Titolari di Studio e dei Responsabili del progetto**.

Il controllo effettuato, secondo le prescrizioni del sistema qualità, non deve essere meramente formale, ma deve rilevare anche eventuali criticità relative all'attività svolta nel suo complesso e, quindi, all'oggetto stesso dell'attività.

RACCOLTA DATI

Rappresenta la **prima fase di ogni attività**.

I documenti in entrata possono pervenire a mezzo:

- Fax/posta-corriere/consegna a mano (documento cartaceo);
- E-mail (documento in formato elettronico).

I documenti sono consegnati dalla segreteria al componente di Studio cui lo stesso è indirizzato (in caso di documento elettronico, viene comunicato il percorso di salvataggio sul server); da quel momento il destinatario è responsabile del documento.

La **documentazione relativa a nuove commesse** (o a nuove fasi di commesse continuative) è **consegnata dalla Segreteria al Titolare di Studio**; quest'ultimo provvede all'assegnazione dell'attività e alla consegna della relativa documentazione al Responsabile della commessa.

COMMESSE CONTINUATIVE

I rapporti di natura ordinaria si caratterizzano come attività di assistenza e consulenza aziendale. L'oggetto stesso del contratto riguarda prodotti o servizi finali (dichiarazione dei redditi, bilancio, budget, dichiarazione IVA) che rappresentano la fase ultima di un'attività che si sviluppa ed evolve in modo lineare nel corso di un intero anno.

Pertanto i processi utilizzati in fase di lavorazione prevedono sempre una o più verifiche effettuate dal Responsabile della Commessa, inerenti gli aspetti e le fasi più rilevanti del lavoro.

Le specifiche di tali controlli variano a seconda della tipologia di prestazione e sono opportunamente contenute nell'ambito di ogni processo.

In ogni caso, la consegna finale e definitiva al cliente, di un documento relativo ad un servizio deve essere autorizzata dal titolare dello Studio o da persona dallo stesso delegata.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Le attività di formazione e aggiornamento interessano tutti i componenti dello Studio inclusi i vertici dello stesso.

La formazione si sviluppa attraverso:

- aggiornamento costante della biblioteca, abbonamento a riviste, quotidiani e periodici specializzati e banche dati su cd-rom;



- strumentazione elettronica e informatica avanzata, abbonamento ad Internet per consultare con la massima tempestività siti necessari all'ottenimento di dati e informazioni;
- riunioni di studio con periodicità indicativamente quindicinale nel corso delle quali a ciascuno dei componenti viene affidato l'approfondimento di un determinato argomento sul quale provvede a relazionare tutti i partecipanti.

Al fine di agevolare e monitorare l'attività di addestramento e formazione, per ogni componente dello Studio viene compilato un apposito modello che riporta i seguenti elementi:

- dati identificativi del componente di Studio;
- posizione interna e settore di attività;
- grado di istruzione;
- principali esperienze professionali;
- riunioni di studio cui ha partecipato e tematiche trattate, indicando per quali argomenti è stato relatore;
- partecipazione a corsi, convegni, seminari.

Le schede vengono aggiornate semestralmente.

A ciascuna scheda personale vengono allegati il curriculum vitae e copia degli attestati di frequenza ovvero altra documentazione idonea a dare evidenza della partecipazione a corsi, seminari, convegni; diversamente i fogli di presenza alle riunioni di studio vengono conservati in segreteria.